

## INFN e licenze software

21 gennaio 2025

Ilaria Giammarioli



## Il Trasferimento Tecnologico

Per portare I risultati della Ricerca fuori dai Laboratori a beneficio della Societa'

- ❖ Attribuendo la corretta paternita' alle idee
- \* Restituendo valore al mondo della Ricerca





### Cosa fa (e cosa non fa) il Trasferimento Tecnologico

#### INFN genera conoscenza e la condivide con

- La comunità scientifica
- La società
- Entità economiche che sfruttano per i loro fini la conoscenza acquisita

**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO** = insieme di regole e procedure del mercato della conoscenza generata da organizzazioni accademiche

non è la ricerca applicata



## In quali occasioni INFN interagisce con le entità economiche



INFN paga l'entità economica (acquisti, procurement)



I costi sono condivisi (ricerca collaborativa)




L'entità economica paga INFN (servizi in conto terzi, acquisizione di licenze)



### **Organizzazione TT INFN**

Le strutture che si occupano di TT hanno il compito di gestire le interazioni tra la conoscenza generata dall'ente e le organizzazioni che la sfruttano economicamente





### Gli strumenti: I regolamenti



Disciplinare TT (dal 2015, revisione 2024)



Disciplinare Spin-off (dal 2017)



# Disciplinare per la tutela e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

#### Art 2: Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare regola i Diritti di Proprietà Intellettuale sui **Risultati della Ricerca** condotta dall'INFN, nonché gli strumenti contrattuali, per la tutela, sviluppo, gestione, promozione e valorizzazione delle conoscenze dell'INFN e per la regolamentazione dei corrispondenti rapporti con soggetti pubblici e privati.

- "Risultati della Ricerca": sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dal *Personale di Ricerca* nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca dell'INFN
- "Attività di Ricerca": qualunque attività realizzata dal Personale di Ricerca utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'INFN stesso che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento di uno o più Beni Immateriali



# Disciplinare per la tutela e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

- Art. 6 Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale
- 1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali, realizzati o comunque conseguiti nello svolgimento dell'Attività di Ricerca, <u>spettano all'INFN</u>, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- Art. 7 Obbligo di riservatezza
- 1. Il Personale di Ricerca è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito all'Attività di Ricerca svolta <u>nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'INFN e dei Terzi in materia di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali, impiegando a tal fine ogni mezzo idoneo e attuando ogni sforzo ragionevolmente necessario.</u>
- 2. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione per:
- a) dati, notizie, informazioni e conoscenze la cui pubblicazione e diffusione non leda diritti o interessi dell'INFN ovvero che siano liberamente accessibili ad opera di soggetti terzi;
- b) dati, notizie, informazioni e conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione.



# Disciplinare per la tutela e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

- Art. 23 Licenze
- 1. L'INFN può concedere in licenza a terzi <u>il diritto di sfruttamento economico</u> dei Diritti di Proprietà Intellettuale derivanti dall'Attività di Ricerca.
- 2. Il contratto di licenza deve prevedere:
- a) l'oggetto della licenza e la definizione del suo ambito di applicazione;
- b) la durata della licenza;
- c) il corrispettivo, che può consistere in una quota una tantum e/o in royalty rapportate al volume d'affari e/o al raggiungimento di obiettivi economici dello sfruttamento;
- d) l'obbligo del licenziatario di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento e il diritto dell'INFN di richiedere l'accesso ai documenti contabili rilevanti per la determinazione dei risultati;
- e) la possibilità o esclusione di sub-licenza.



#### Quale diritto d'autore per il software INFN? Francesco Giacomini, Lorenza Paolucci 10 marzo 2016

#### **Executive summary**

Il presente documento propone l'adozione di alcune linee guida per la gestione del diritto d'autore applicato al software sviluppato nel contesto delle attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INFN. La proposta vuole contribuire a facilitare sia la condivisione delle informazioni insita nelle collaborazioni scientifiche, sia la realizzazione delle attività di terza missione dell'Istituto, relative al trasferimento di conoscenza e di tecnologia verso la società.

A tal fine vengono suggerite le seguenti raccomandazioni principali:
☐ Indicare la titolarità del diritto d'autore ( <i>copyright</i> ) in ogni opera software sviluppata nel contesto delle attività dell'Istituto e che venga distribuita pubblicamente.
□ Adottare di default la licenza <i>European Union Public License</i> (EUPL) o, in subordine, la licenza <i>General Public License</i> (GPL) per le stesse opere.
Vengono suggerite inoltre alcune raccomandazioni ulteriori:
☐ Istituire un inventario dei prodotti software sviluppati nell'INFN per aumentare la visibilità del software prodotto.
□ Prevedere l'assegnazione di un <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) anche ai prodotti software.

Al fine di aumentarne l'efficacia, le linee guida qui presentate dovrebbero essere adottate ufficialmente dalla dirigenza dell'Istituto e portate a conoscenza del personale.



#### Quale diritto d'autore per il software INFN? Francesco Giacomini, Lorenza Paolucci 10 marzo 2016

#### • 3.2 Licenza

Nel caso dell'INFN, la scelta di una licenza di utilizzo da applicare a un prodotto software deve perseguire contemporaneamente due obiettivi principali:

- 1. Favorire la condivisione del software per motivi di ricerca scientifica e tecnologica.
- 2. Favorire il trasferimento di conoscenza e di tecnologia verso la società. Questo obiettivo può assumere due connotazioni diverse:
- a. Massimizzazione della diffusione di quanto prodotto dall'INFN alla società, in linea con quanto richiesto con enfasi agli enti di ricerca da molte istituzioni sia nazionali sia sovranazionali.
- b. Valorizzazione economica, sia grazie ad accordi con aziende private sia mediante creazione d'impresa.

Gli obiettivi 1 e 2.a impongono una licenza di tipo *open-source* che consenta l'utilizzo libero del prodotto licenziato.

L'obiettivo 2.b suggerisce che la licenza di tipo open-source sia più specificatamente di tipo *copyleft*, così che il licenziatario sia obbligato ad adottare a sua volta una licenza *copyleft* per i prodotti derivati, a meno che non negozi con l'INFN una **licenza alternativa** più adatta al suo modello di business.



### dual licensing

- Quest'ultimo schema è conosciuto come *dual licensing* e prevede che il software venga rilasciato con due licenze, una *copyleft* e una commerciale. Grazie a questa doppia licenza, chi sia interessato all'uso del software ma non abbia intenzione di adottare la licenza *copyleft* per i propri prodotti ha la possibilità di acquisire la licenza d'uso commerciale.
- Tra le licenze di tipo *copyleft*, la *General Public License* (GPL) è certamente la più nota. Proposta dalla Free Software Foundation, la sua diffusissima adozione la rende una scelta non controversa, eventualmente nella sua forma meno vincolante di *Lesser General Public License* (LGPL)
- Una licenza di tipo *copyleft* alternativa è costituita dalla *European Union Public License* (EUPL)8. Proposta dalla Commissione Europea, è compatibile sia con la normativa della stessa Unione Europea sia con le legislazioni nazionali degli altri Paesi dell'Unione e disponibile nelle rispettive lingue. Rispetto alla GPL permette inoltre una maggiore flessibilità nella scelta della licenza per i prodotti derivati, sempre però nell'ambito delle licenze *copyleft*
- **Raccomandazione:** rilasciare il software prodotto dall'INFN con licenza *copyleft* (EUPL o, in subordine, GPL). In caso di richiesta si potrà valutare la possibilità di adottare una ulteriore licenza, negoziandola con il richiedente